

DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2021
424/2021/S/COM

ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1937/2021 DEL TAR LOMBARDIA, MILANO -
IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1176^a riunione del 12 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. a), c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14), recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante "Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 809/2017/E/com (di seguito: deliberazione 809/2017/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 666/2018/S/com (di seguito: deliberazione 666/2018/S/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 31 luglio 2018, DSAI/51/2018/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 215/2020/S/com (di seguito: deliberazione 215/2020/S/com);
- la sentenza 23 giugno 2021 n. 1937/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, pubblicata il 17 agosto 2021 (di seguito: sentenza n. 1937/2021 del TAR Lombardia).

FATTO:

1. Con deliberazione 809/2017/E/com l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e/o gas naturale al fine di verificare il rispetto dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 501/2014/R/com recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito: Bolletta 2.0).
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 27 febbraio 2018, una verifica ispettiva presso l’impresa esercente l’attività di vendita di energia elettrica e gas naturale Eviva S.p.A., ora Eviva S.p.A. in liquidazione (di seguito: Eviva o società). In occasione della predetta verifica ispettiva, la società si è impegnata ad inviare all’Autorità una nota, provvedendovi in data 6 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8047).
3. Sulla base delle risultanze acquisite a seguito di detta verifica, con determinazione DSAI/51/2018/com è stato avviato, nei confronti di Eviva, un procedimento per l’accertamento di violazioni in materia di trasparenza della bolletta per i consumi di energia elettrica e/o gas e di fatturazione dei consumi energetici e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 e dell’articolo 16, commi 12 e 15, del decreto legislativo 102/14, formulando, contestualmente, una richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell’articolo 10 del Regolamento Sanzioni.
4. Con nota 30 agosto 2018, Eviva ha presentato – ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 16 del Regolamento Sanzioni – una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24526) relativa alle predette contestazioni, recante le seguenti cinque misure: 1) restituzione a tutti i clienti, attivi e cessati, dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati; 2) verifica di conformità dei contratti di fornitura in essere, di energia elettrica e gas naturale, rispetto alla vigente normativa di settore di rango primario e secondario; 3) servizio

gratuito di *check up* energetico ai clienti domestici in fornitura; 4) polizza assicurativa gratuita per l'abitazione ai clienti attivi di cui all'impegno n. 1, che passeranno dalla bolletta cartacea a quella elettronica; 5) informativa a tutti i clienti attivi delle modifiche apportate alla bolletta. Contestualmente la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/51/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 sono stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione sono stati applicati gli stessi corrispettivi.

5. In data 22 ottobre 2018 si è svolto, presso gli uffici dell'Autorità, un incontro informale con la società per discutere della predetta proposta di impegni.
6. Successivamente, da visure camerali effettuate dagli uffici è emersa una gravissima situazione finanziaria, economica e patrimoniale di Eviva, data da elevate perdite di bilancio, da un notevole indebitamento della società, dall'impossibilità di quest'ultima di farvi fronte per mancata concessione di credito da parte delle banche, nonché dal fallimento dei piani di ristrutturazione avviati per far fronte alla complessa situazione. In data 15 novembre 2018, la medesima società, a mezzo di comunicato stampa pubblicato sul proprio sito *internet*, ha reso noto che in data 12 novembre 2018 l'assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a causa del "*venire meno del supporto delle istituzioni finanziarie*" e dell'esito negativo delle trattative avviate con terzi potenziali investitori, e ha pertanto invitato "*la clientela ad attivarsi fin da subito per l'individuazione di soluzioni alternative per le forniture di energia e gas*".
Le circostanze dell'intervenuto scioglimento e messa in liquidazione della società hanno trovato conferma nella visura camerale della società effettuata dagli Uffici DSAI in data 19 novembre 2018.
7. A fronte di queste circostanze, taciute dalla società in violazione del generale dovere di buona fede, e della mancata dimostrazione della cessazione di tutte le condotte contestate, l'Autorità con deliberazione 666/2018/S/com ha dichiarato la proposta di impegni presentata da Eviva inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), b) e c), del Regolamento Sanzioni.
8. Pertanto, il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/51/2018/com è proseguito nelle forme ordinarie.
9. Nel corso dell'istruttoria, la società ha presentato due memorie difensive, acquisite rispettivamente con prot. Autorità 4160 del 20 febbraio 2019 e 6136 del 12 marzo 2019.
10. In data 4 dicembre 2019 si è svolta, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Sanzioni, un'audizione avanti al Responsabile del procedimento nel corso della quale la società ha illustrato lo stato della liquidazione e si è riservata di depositare una relazione informativa, successivamente acquisita in data 15 gennaio 2020 (prot. Autorità 1246), ove la società ha confermato di avere interrotto tutta l'attività di impresa il 28 febbraio 2019. In data 31 gennaio 2020 si è svolta un'altra audizione avanti al Responsabile del procedimento, in occasione della quale i liquidatori hanno descritto più analiticamente l'andamento della liquidazione, nonché esposto la bozza

di accordo di ristrutturazione del debito del quale la società auspicava la conclusione ed omologa ai sensi dell'articolo 182**bis** della legge fallimentare. Quanto affermato in audizione è stato successivamente trasposto dalla società in un'apposita nota, acquisita in data 17 febbraio 2020 (prot. Autorità 5505).

11. Con nota 22 aprile 2020 (prot. Autorità 13189), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Con comunicazione del 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15815), Eviva ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
13. Con deliberazione 215/2020/S/com del 16 giugno 2020, a conclusione del procedimento avviato con determinazione DSAI/51/2018/com, l'Autorità ha irrogato nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.844.800 per violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, oltre a una sanzione amministrativa di euro 19.200 per violazioni in materia di trasparenza della bolletta e all'adozione di un provvedimento prescrittivo per la restituzione ai clienti finali dei corrispettivi illecitamente addebitati.
14. In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto da Eviva S.p.A. in liquidazione per l'annullamento della deliberazione 215/2020/S/com, limitatamente alla sola sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.844.800 irrogata per le violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, con la sentenza n. 1937/2021 il Tar Lombardia ha annullato il provvedimento in discorso, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Autorità.
15. In particolare, la citata pronuncia del TAR Lombardia ha rilevato una carenza motivazionale idonea a viziare la deliberazione impugnata e a determinarne l'annullamento, consistente nella mancata specificazione dell'interpretazione della nozione "ciascuna violazione" contenuta nell'art. 16, comma 12, del d. lgs. 102/2014. Più in particolare il Giudice Amministrativo ha evidenziato che:
 - la nozione di "ciascuna violazione" è suscettibile di diverse interpretazioni;
 - l'interpretazione è rimessa all'Autorità in quanto "*soggetto titolare del potere sanzionatorio, cui compete di accertare le violazioni commesse, sulla base di una specifica esegesi normativa, che deve essere resa palese*";
 - spetta all'Autorità specificare "*in modo chiaro come interpreta e applica il precetto normativo, alla luce della ratio sottesa la disciplina introdotta con il d.l.vo 2014 n. 102*";
 - "*il problema non è meramente formale, perché in dipendenza della lettura che si dà alla locuzione "ciascuna violazione" mutano le violazioni commesse nell'unità di tempo considerata, con effetti incidenti, ad esempio, sulla valutazione della gravità della condotta complessiva*";
 - "*la questione non attiene al mero calcolo aritmetico della sanzione pecuniaria, ma all'interpretazione e all'applicazione del precetto, operazione che deve precedere la determinazione del quantum irrogato*";
 - la specificazione dell'applicazione del minimo o del massimo edittale consente di conoscere la valutazione, sul piano della gravità, delle condotte illecite.

16. In esecuzione della sentenza n. 1937/2021 del TAR Lombardia, con il presente provvedimento l’Autorità rievoca il potere sanzionatorio di cui all’articolo 9, comma 8, d.lgs. 102/2014 nei confronti di Eviva per la violazione del divieto di applicazione di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

17. Il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia. In particolare, per quanto concerne l’“Efficienza nell’uso dell’energia”, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, al comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture. Il comma 12 del successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione. Ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità. L’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che tali disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014. Il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “*In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*”.

Contestazioni

18. Dagli elementi acquisiti dagli Uffici, in occasione della e successivamente alla verifica ispettiva, è emersa, tra l’altro, l’inosservanza da parte di Eviva delle disposizioni sopra richiamate.
In particolare, con determinazione DSAI/51/2018/com è stato contestato alla società, oltre alle ulteriori violazioni sanzionate in via definitiva con la deliberazione 215/2020/S/com (non impugnata sotto questo profilo), di avere applicato specifici corrispettivi per l’invio delle bollette in formato cartaceo, in violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture

di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com; segnatamente, in alcune delle fatture acquisite in sede di verifica ispettiva risultavano addebitati ai clienti degli importi a titolo di "Oneri e spese di spedizione fattura cartacea" (ad esempio documenti 2_1, 2_5 Nota di accredito 161/H4 e documento 2_9 fattura 74859 di cui al punto 2 della *check list*).

19. Non risultando, dagli elementi acquisiti, che le predette condotte fossero cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali ad una corretta fatturazione, il procedimento è stato avviato anche per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95.
20. In via preliminare, si osserva che la sussistenza della suindicata condotta consistente nell'applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture, non è stata contestata dalla società e deve, pertanto, ritenersi pacifica.

Argomentazioni della società

21. Nella memoria 20 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 4160) la società ha svolto argomentazioni in ordine alle motivazioni – mancata dimostrazione della cessazione delle condotte contestate e finalità dilatorie e mancanza di buona fede – poste dall'Autorità a base della dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni di cui alla deliberazione 666/2018/S/com. Tali argomentazioni sono state ribadite anche negli incontri svoltisi in data 4 dicembre 2019 e 31 gennaio 2020 presso gli Uffici dell'Autorità, nonché nelle relative note depositate da Eviva.
22. Nella memoria 12 marzo 2019 (acquisita con prot. Autorità 6136), la società ha chiesto, in via principale, la conclusione del procedimento senza irrogazione di sanzione e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria simbolica, richiamando quanto esposto nella precedente memoria e svolgendo ulteriori argomentazioni.
23. Con la memoria di replica 18 maggio 2020 (acquisita con prot. 15815), Eviva ha reiterato le argomentazioni difensive già svolte nel corso del procedimento e ha proceduto alla contestazione della comunicazione delle risultanze istruttorie in ragione di asseriti travisamenti. Nel proprio scritto difensivo, la società ha ritenuto necessario, *in primis*, richiamare l'attenzione dell'Autorità: 1) sulla circostanza che la società si è sempre ispirata al principio di buona fede nei rapporti con i propri clienti e con l'Autorità; 2) sulla propria convinzione di ritenere che la proposta di impegni presentata in data 30 agosto 2018 e successivamente integrata il 30 ottobre 2018 fosse idonea a superare le criticità indicate nella deliberazione 666/2018/S/com, con particolare riferimento alla fatturazione dei corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture; 3) sulla circostanza che, ove avesse ritenuto di rigettare l'istanza di riesame della proposta di impegni di Eviva, l'Autorità avrebbe dovuto considerare, oltre lo stato di liquidazione e di crisi della società nonché le conseguenze che un elevato importo della sanzione avrebbe avuto sull'approvazione del piano di ristrutturazione che la società si accingeva a presentare *ex art. 182bis* della legge fallimentare, le condotte proattive della società e, in particolare, la

specifico riserva di bilancio accantonata al fine di restituire agli utenti gli importi di postalizzazione delle fatture e gli ulteriori indennizzi ed erogare, di conseguenza, una sanzione di natura simbolica o, comunque, molto ridotta.

La società, inoltre, ha svolto considerazioni sia sull'*an* degli illeciti contestati che sul *quantum* delle possibili sanzioni amministrative pecuniarie, al riguardo dando atto che l'Autorità ha già dichiarato di voler valorizzare le attività di Eviva volte a ridimensionare il disvalore delle condotte ascritte; la società ha concluso, in via principale, per il riesame della proposta di impegni già presentata all'Autorità e, quindi, per la conclusione del procedimento sanzionatorio senza l'irrogazione della sanzione; in via subordinata, per l'irrogazione di una sanzione simbolica e, in via ulteriormente subordinata, per l'irrogazione di una sanzione calcolata tenendo in considerazione le difese della società.

Argomentazioni di Eviva in ordine alle motivazioni di cui alla deliberazione 666/2018/S/com

24. Eviva ha dedotto, anzitutto, che nel ridotto termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 del d.lgs. 93/11 e dall'art. 16 del Regolamento Sanzioni per la presentazione della proposta di impegni e relativa documentazione – peraltro ricadente durante il periodo delle vacanze estive, quando le interlocuzioni con le diverse funzioni aziendali sarebbero particolarmente difficoltose – lo sforzo della società sarebbe stato concentrato nella predisposizione della proposta di impegni presentata il 30 agosto 2018, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dalla determinazione di avvio. Alla predetta data del 30 agosto 2018 la documentazione attestante la cessazione di tutte le condotte contestate – documentazione allegata alla memoria 12 marzo 2019 e consistente in un campione di fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2018 – non sarebbe stata nella disponibilità della società, che si riservava di produrla in occasione del successivo deposito della versione definitiva degli impegni, dopo la necessaria interlocuzione con gli Uffici dell'Autorità. Proprio per tale ragione anche la successiva informale proposta di impegni inviata all'Autorità in data 30 ottobre 2018, sarebbe stata priva di detta documentazione.
25. Secondariamente la società ha negato che la proposta di impegni sia stata presentata con finalità dilatorie. Al riguardo ha ribadito che la messa in liquidazione della società sarebbe stata dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile, non imputabile ad Eviva, consistente nel venir meno del sostegno bancario a partire dalla seconda metà del mese di settembre 2018 a causa delle sanzioni comminate in data 6 aprile 2018 dagli Stati Uniti d'America al beneficiario economico ultimo ed unico di Eviva. Peraltro, al fine di salvare la continuità aziendale, sarebbero state immediatamente avviate delle trattative coperte da stretti obblighi di riservatezza e buona fede contrattuale e che qualsiasi informazione a terzi (Autorità inclusa) avrebbe potuto pregiudicarne l'esito.

Nella ricostruzione degli eventi occorsi poi sfociati nella liquidazione della società, operata nella memoria 18 maggio 2020, la società ha sottolineato come la situazione sia precipitata solo con l'interruzione delle suddette trattative, avvenuta, per fatti non

imputabili alla stessa, tra la prima e la seconda settimana di novembre, nonché in ragione della circostanza che, in data 31 ottobre 2018, i soci di Eviva hanno negato il supporto finanziario richiesto loro dall'organo gestorio.

Circa l'incompatibilità della proposta di impegni con la cessazione dell'attività di impresa, Eviva ha affermato che, al momento della presentazione della proposta, la società fosse ancora nelle piene condizioni di operare sul mercato.

A conferma dei propri buoni propositi, Eviva ha dichiarato che intendeva continuare ad onorare uno degli impegni proposti, cioè la restituzione ai clienti dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

26. Le argomentazioni svolte dalla società confermano la piena legittimità della deliberazione 666/2018/S/com.
27. Eviva, infatti, ha ammesso di non avere fornito nella proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 24526 del 30 agosto 2018) prova della cessazione delle condotte contestate. Ciò è in contrasto con l'art. 17, comma 2, lettera b), del Regolamento Sanzioni e con il Formulario, Allegato 1 al medesimo, che prevede che la "Dichiarazione di cessazione delle condotte contestate" (punto 3 del Formulario) debba essere adeguatamente documentata. Al riguardo, la prova della cessazione della violazione prodotta solo il 12 marzo 2019, se può essere valorizzata ai fini del procedimento sanzionatorio e prescrittivo, non poteva evidentemente rilevare al momento della presentazione della proposta di impegni. A fronte di ciò, pertanto, risulta legittima la deliberazione 666/2018/S/com laddove ha ritenuto non integrata la circostanza della cessazione delle condotte contestate, che costituisce uno dei presupposti indefettibili per l'ammissibilità della proposta di impegni.
28. Peraltro, anche la decisione di cessare l'attività di vendita ai clienti finali – contrariamente a quanto sostenuto dalla società – è una circostanza tutt'altro che priva di rilievo, perché, determinando l'inattuabilità di ben quattro dei cinque impegni proposti, ha evidentemente reso la proposta di impegni di Eviva "manifestamente inutile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate", comportandone l'inammissibilità.
29. Quanto al dovere di buona fede, si osserva quanto segue. Quand'anche Eviva, alla data di presentazione della proposta di impegni, 30 agosto 2018, fosse riuscita a registrare risultati positivi nell'esercizio dell'attività, rimaneva comunque una assai precaria situazione economico-finanziaria, sia pure originata dalle sanzioni del governo U.S.A. Circostanza, questa, che nell'incontro del 30 ottobre 2018 avrebbe dovuto essere rappresentata dalla società agli Uffici dell'Autorità, per consentire la valutazione della sostenibilità e della concreta realizzabilità della misure proposte. Né a ciò possono fondatamente opporsi vincoli di riservatezza e/o buona fede contrattuale, posto che i funzionari dell'Autorità sono, nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici funzionari, come tali tenuti per legge al segreto d'ufficio (art. 2, comma 10, legge 481/95). Peraltro, gli asseriti vincoli di riservatezza avrebbero (tutt'al più) riguardato il contenuto delle dedotte trattative e non certo anche la

situazione economica, patrimoniale e finanziaria che, pure, è stata ingiustificatamente taciuta dalla società.

Del resto, il ristretto arco temporale in cui vengono rappresentati da Eviva, da un lato, l'imprevedibilità, al 30 ottobre 2018 (data di presentazione informale di una integrazione alla proposta di impegni) della crisi finanziaria in cui è poi risultata la società e, dall'altro, l'irreversibilità e la drammaticità della crisi stessa già al 31 ottobre 2018 (con il certo venir meno del supporto finanziario dei soci di Eviva) e alla prima/seconda settimana di novembre 2018 (con il fallimento delle trattative avviate), rende inevitabile osservare che, pur accogliendo l'affermazione della società secondo la quale il tacere all'Autorità l'intervenuto stato di liquidazione non può essere considerato sintomatico di mala fede, comunque vi è stata una colpevole mancata ponderazione dei possibili esiti negativi delle operazioni economico-finanziarie pendenti per l'effettiva valutazione della propria capacità economico-finanziaria di adempiere gli impegni di cui alla proposta presentata in data 30 agosto 2018 e informalmente integrata il successivo 30 ottobre 2018.

La dichiarata – nella memoria 12 marzo 2019, nonché negli incontri del 4 dicembre 2019 e 31 gennaio 2020 presso gli Uffici dell'Autorità e nelle relative note successivamente depositate, compresa la memoria 18 maggio 2020 – intenzione di Eviva di continuare ad onorare uno degli impegni proposti, cioè la restituzione ai clienti dei corrispettivi di postalizzazione illegittimamente addebitati, costituisce una circostanza che sarà valutata in sede di quantificazione della sanzione, nel successivo paragrafo a ciò dedicato. Ciò vale anche per l'ulteriore iniziativa, rappresentata dalla società nell'ultimo incontro e nella relativa nota informativa, consistente nella corresponsione, ai clienti interessati, di un indennizzo aggiuntivo a titolo di ulteriore ristoro economico.

Anche l'avvenuta cessazione della violazione, intervenuta e documentata nelle more del procedimento, sarà adeguatamente valorizzata nella parte relativa alla quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di Eviva sul principio di personalità della responsabilità

30. La società ha dedotto che, in considerazione dello stato di liquidazione in cui versava, l'irrogazione di una sanzione avrebbe violato il principio di personalità della responsabilità di cui all'art. 7 della legge 689/1981. La messa in liquidazione, infatti, determinerebbe una fattispecie estintiva della sanzione giacché la società con la liquidazione non proseguirebbe l'attività imprenditoriale e uscirebbe irreversibilmente dal mercato. Anche il cambio di denominazione confermerebbe la cesura con il periodo precedente.

Secondo la società, le risultanze istruttorie comunicate hanno reso un'interpretazione formale del codice civile, laddove dovrebbe invece essere seguita dall'Autorità una prospettiva sostanziale che veda coincidere la liquidazione della società con la sua estinzione, rimanendo la cancellazione un mero atto formale conseguente.

A supporto della propria tesi interpretativa, Eviva ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale l'ammissione di una società alla procedura di

amministrazione e il contestuale affidamento al commissario straordinario della gestione dei beni dell'amministratore insolvente sono circostanze tali da creare una netta cesura a livello di responsabilità, per cui non si possono imputare alla gestione commissariale illeciti commessi precedentemente.

Inoltre, con la messa in liquidazione il patrimonio della società sarebbe destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori e dunque un'ipotetica sanzione andrebbe a incidere soltanto sulla loro posizione di soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con le condotte oggetto del presente procedimento.

La società ha affermato, infine, di avere avviato trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito al fine di chiederne l'omologa *ex art. 182bis* della legge fallimentare e, pertanto, eventuali sanzioni a carico di Eviva avrebbero determinato un grave pregiudizio sia per i creditori aderenti, che avrebbero visto ridotta la percentuale di soddisfacimento dei propri crediti, che per la stessa Eviva, perché il mancato accordo con i principali creditori avrebbe potuto condurre la società al concordato preventivo o al fallimento.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

31. Le argomentazioni di Eviva devono essere disattese.
32. Come noto, è la cancellazione dal registro delle imprese che determina l'estinzione di una società. Ciò si rinviene testualmente nell'art. 2495 cod. civ., ai sensi del quale *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione (...)”*. Peraltro, la circostanza che la messa in liquidazione della società non ne determini automaticamente l'estinzione emerge pianamente anche dagli altri articoli del codice civile sulla liquidazione. Il legislatore, infatti, ha previsto che: la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte nel registro delle imprese e che alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione (art. 2487bis cod.civ.), la società (che dunque ancora esiste) possa – contrariamente a quanto *ex adverso* dedotto circa la presunta irreversibilità dell'uscita dal mercato di una società in liquidazione – in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (art. 2487ter cod.civ.), le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488 cod.civ.), i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o ai soci (art. 2490 cod.civ.). Infine, la società in liquidazione mantiene la stessa partita iva e lo stesso codice fiscale che la identificavano prima della liquidazione, con conseguente identità giuridica. In altri termini, si tratta sempre della medesima persona giuridica che entra in una fase diversa, quella della liquidazione appunto. Come del resto affermato dalla stessa società nella memoria 12 marzo 2019, l'avvio della fase di liquidazione è “prodromica all'estinzione della società”, cioè ne può costituire il presupposto, ma è

solo la cancellazione dal registro delle imprese che produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società.

La diversa interpretazione delle citate disposizioni codicistiche, come invocata da Eviva, sarebbe del tutto errata.

In disparte l'inconferenza della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione I, 10 marzo 2016, n. 3077 (peraltro riformata in appello: cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4874/2019), l'apertura di una procedura concorsuale non può essere di ostacolo all'accertamento di un illecito amministrativo commesso prima dell'apertura della procedura (sul punto si è espressa la giurisprudenza con riferimento alle sanzioni tributarie: cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. V trib., 24880/2020).

Pertanto, l'irrogazione di una sanzione nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione, ora ammessa alla procedura di concordato preventivo n. 47/2020 del Tribunale di Milano, è del tutto coerente con il generale principio della personalità delle sanzioni amministrative, di cui l'art. 7 della legge n. 689/1981 è espressione.

33. Peraltro, nella fattispecie la liquidazione della società è stata volontaria, deliberata dall'assemblea dei soci. Accedendo alla tesi di Eviva, qualsiasi società potrebbe agevolmente sottrarsi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie semplicemente deliberando la propria messa di liquidazione, consentendo così comportamenti opportunistici ed elusivi.
34. La dedotta circostanza che nel caso di specie Eviva non disporrebbe dei propri beni al fine di proseguire l'attività imprenditoriale, ma si limiterebbe a preservare il proprio patrimonio nell'interesse dei creditori, non può assumere rilievo in questa sede, trattandosi di circostanza derivante da scelte della società, sia pure indotte dall'ordinario rischio di impresa, e quindi rientranti nell'esercizio dell'autonomia imprenditoriale.
35. Per la medesima ragione, è inconferente l'asserita circostanza che l'eventuale sanzione irrogata pregiudicherebbe la posizione dei terzi creditori di Eviva; d'altro canto, sebbene superata dall'apertura della procedura concorsuale, non avrebbe potuto accogliersi la tesi che la sanzione avrebbe pregiudicato la possibilità della società di concludere accordi di ristrutturazione del debito.

A tacere del fatto che anche il credito erariale derivante da un'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per quanto non assistito da privilegi, dovrebbe trovare una sua soddisfazione.

D'altra parte, l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, con riguardo alla determinazione del *quantum* della sanzione, non può essere condizionato dall'eventuale impatto che l'importo potrebbe avere su scelte che rientrano nell'arbitrio del soggetto destinatario del provvedimento quali, nella specie, era quella di intraprendere un piano di ristrutturazione *ex art. 182bis* legge fallimentare ovvero di promettere di riconoscere ai clienti finali, oltre ai corrispettivi di postalizzazione indebitamente fatturati, "altri indennizzi".

Argomentazioni di Eviva sull'asserita inidoneità dell'eventuale sanzione all'assolvimento delle proprie funzioni

36. Ad avviso della società la sanzione eventualmente irrogata sarebbe del tutto inidonea a perseguire la duplice funzione generalpreventiva e specialpreventiva che le è propria. Infatti, stante l'uscita dal mercato di Eviva, non vi sarebbe alcuna possibilità che la stessa reiteri l'illecito, con conseguente venire meno della funzione specialpreventiva. Quanto all'effetto dissuasivo generale, la circostanza che l'Autorità abbia avviato diversi procedimenti sanzionatori per violazioni analoghe e che tutti i procedimenti avviati a seguito dell'attività ispettiva iniziata con la deliberazione 809/2017/E/com sono stati chiusi con impegni, renderebbe superflua un'eventuale sanzione irrogata ad Eviva.

Valutazioni delle predette argomentazioni di Eviva

37. Anche tali argomentazioni non meritano accoglimento.
38. Contrariamente a quanto sostenuto da Eviva, infatti, la cessazione dell'esercizio delle attività imprenditoriali *non* rende inutile l'eventuale sanzione irrogata. Come noto, oltre ad una funzione special-preventiva, che comunque residuerebbe nell'eventualità di una continuità aziendale ad esito di una omologa sulla ristrutturazione del debito, la sanzione svolge anche una funzione punitiva (dell'agente per il fatto commesso) ed una funzione general-preventiva volta a dissuadere la generalità dei consociati (nel caso di specie, la generalità degli operatori) dal porre in essere condotte illecite, mantenendo dunque la propria utilità. A ciò si aggiunga, peraltro, che, come noto anche ad Eviva che ha menzionato i relativi atti di avvio nella propria memoria 18 maggio 2020, il procedimento avviato con determinazione DSAI/69/2018/com ad oggi non si è concluso, mentre il procedimento avviato con determinazione DSAI/70/2018/com si è concluso con la deliberazione 222/2021/S/com di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

39. Poiché la società nel richiedere di addivenire alla conclusione del procedimento nel più breve tempo possibile, ha sottolineato che il procedimento si protraeva, all'epoca di detta richiesta, da un anno e mezzo circa, "*fase di valutazione della Proposta esclusa*", corre d'obbligo precisare che la durata del procedimento è stata determinata da una copiosa attività istruttoria alla quale la società ha preso parte, in contraddittorio con gli Uffici dell'Autorità, con iniziative anche di carattere informale, tutte debitamente prese in considerazione a garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa dell'interessata, sia antecedenti che successive alla declaratoria di inammissibilità della proposta di impegni del dicembre 2018. Si rammenta, in ogni caso, come più volte affermato dal giudice amministrativo, la natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento.

40. Le altre circostanze dedotte dalla società, inerendo alla quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

41. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

42. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, occorre rilevare che il divieto di applicazione ai clienti finali di *specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture* (di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14) riguarda la modalità di trasmissione delle bollette ed è volto ad assicurare che i clienti finali non debbano sopportare costi aggiuntivi per la loro ricezione.

Sotto il presente profilo, assume rilievo, in senso favorevole all'esercente, la cessazione nei mesi di settembre e ottobre 2018 di tutte le condotte contestate (documentata con nota del 12 marzo 2019 acquisita con prot. Autorità 6136).

Con riferimento al grado di colpevolezza dell'agente nell'ambito della violazione inerente all'applicazione dei corrispettivi di postalizzazione, non meritano accoglimento le deduzioni della società sulla pretesa situazione di incertezza giuridica circa l'operatività del divieto sancito dagli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14. La formulazione letterale di tali disposizioni è, invero, molto chiara. La previsione di cui all'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 102/14, secondo il quale l'Autorità "*assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)*", va letta insieme al successivo articolo 16, "*L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture (...) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.*" (comma 12) e "*Le sanzioni di cui ai commi (...) 12 sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.*" (comma 15).

Ne discende che nessun dubbio poteva fondatamente avanzarsi circa l'operatività del divieto *de quo* fin dal 19 luglio 2014 ovvero dall'entrata in vigore del decreto legislativo che lo prevedeva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, la deliberazione 555/2017/R/com non ha chiarito il predetto divieto, né avrebbe potuto farlo stante il diverso rango normativo, ma lo ha soltanto ribadito nel dettare la disciplina lato fatturazione delle offerte PLACET (art. 10, comma 5 dell'Allegato A alla citata deliberazione) e delle condizioni contrattuali inderogabili per le offerte di mercato libero (punto 2, lettera c., della predetta deliberazione).

Né vale in senso contrario argomentare che numerosi altri esercenti abbiano commesso tale violazione, come sarebbe dimostrato dai diversi procedimenti sanzionatori avviati, giacché ciò non costituisce certo circostanza idonea a far venire meno la responsabilità di Eviva.

Infine, risulta inconferente -ai fini di ipotizzare un legittimo affidamento- il richiamo all'asserita mancata contestazione della violazione delle predette disposizioni del d.lgs. 102/14 a Flyenergia S.p.A., successivamente incorporata da Eviva, presso la quale era stata effettuata, nel dicembre 2014, una verifica ispettiva in materia di fatturazione delle forniture ai clienti di piccole dimensioni. Come risulta dalla deliberazione 470/2014/E/com, infatti, detta verifica era preordinata ad acquisire informazioni utili "sulle modalità di gestione dei processi di fatturazione" e, dunque, sul trattamento dei dati di misura ricevuti dai distributori e dai clienti finali per mezzo delle autoletture, sulle modalità di determinazione dei consumi fatturati e sui tempi di emissione delle fatture. Né in sede di verifica ispettiva risulta acquisita alcuna fattura (cfr. *check list*) dalla quale avrebbe potuto emergere l'applicazione di corrispettivi di postalizzazione. Dunque, nessun legittimo affidamento può fondatamente essere invocato da Eviva.

Alla luce della sentenza n. 1937/2021 del TAR Lombardia, risulta necessario chiarire la portata del precetto di cui all'art. 16 d.lgs. 102/2014 con riguardo alla nozione di "ciascuna violazione". Tale locuzione è da interpretarsi come riferita al *singolo cliente* interessato dalla fatturazione recante l'indebito corrispettivo; l'interpretazione assai più sfavorevole all'esercente consistente nel ritenere "ciascuna violazione" come riferita a "ciascuna fattura emessa nei confronti di ciascun cliente" condurrebbe infatti ad una sanzione del tutto sproporzionata, rispetto alla gravità dell'illecito. D'altra parte, la lettura più favorevole all'esercente, come sopra prospettata: a) risulta idonea a cogliere il reale impatto della condotta ovvero la dimensione della lesione dei diritti dei singoli clienti finali, ciò conformemente alla *ratio* della direttiva 2012/27/UE che prevede che "[gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture" (art. 11); b) garantisce comunque un esito sanzionatorio di impatto assai significativo, assolutamente idoneo a cogliere il disvalore della condotta (cfr. *infra*).

Per le ragioni di cui sopra, ai fini della quantificazione della sanzione si fa applicazione del minimo edittale di euro 300 per ciascuno dei clienti finali interessati dall'addebito di corrispettivi per la ricezione delle fatture (in totale [...*omissis*]). Il riferimento al minimo edittale è giustificato dall'adozione dell'ordine di restituzione ai clienti finali dei corrispettivi di postalizzazione addebitati, per un valore pari a 2.247.000 euro, come risulta dalla proposta di impegni prot. Autorità 24526. A tal proposito si dà atto che la società ha dichiarato di avere effettuato, nel Primo Bilancio Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2018, sotto la voce "Fondi per rischi sanzionatori e di causa", appostamenti per la somma complessiva di euro 39.023.000 che ricomprende l'importo di euro 5.000.000 relativo al presente procedimento, ribadendo che di questi ultimi, euro 2.400.000 circa sarebbero destinati al rimborso alla clientela di quanto addebitato per oneri di postalizzazione e i restanti euro 2.500.000 circa sarebbero destinati alla copertura di eventuali sanzioni "o – in caso

di riconsiderazione della Proposta di impegni – alla corresponsione di un ulteriore ristoro in favore degli stessi clienti”.

43. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non rileva alcuna circostanza ulteriore a quanto considerato al punto precedente.
44. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che la società, prima della deliberazione 215/2020/S/com, è stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio per violazione di tipo diverso da quelle contestate nel presente procedimento sanzionatorio.

In relazione al profilo in esame, la società ha sottolineato, nella memoria 18 maggio 2020, la propria attenzione ai consumatori nello svolgimento della propria attività, citando due iniziative assunte rispettivamente nel 2018 (relativa all'adeguamento delle condizioni generali di contratto, delle FAQ e della modulistica riguardanti i pagamenti delle morosità pregresse del precedente titolare in caso di voltura del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas) e nel 2014 (relativa ad un corso di formazione degli agenti nell'approccio con i consumatori).

45. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Sanzioni, il fatturato globale conseguito dalla società nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio, ovvero nel 2017, è pari a euro 1.138.325.353. Si dà, altresì, atto che nel medesimo anno risultano perdite rilevanti pari a euro 20.656.000, che la società, al momento dell'adozione della deliberazione 215/2020/S/com, era in liquidazione e che risultavano avviate trattative con i principali creditori per la conclusione e successiva omologa di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182bis della legge fallimentare (vedi nota integrativa al primo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2018) e che attualmente la stessa è sottoposta alla procedura di concordato preventivo n. 47/2020 del Tribunale di Milano.

Nella memoria 18 maggio 2020, Eviva ha insistito, nel caso di irrogazione della sanzione, per una sua applicazione in misura simbolica al fine di tenere conto della attuale capacità economica della società.

Al riguardo, occorre premettere come sia corretto riferire le condizioni economiche dell'agente al fatturato, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“in relazione alla ritenuta necessità di “calcolare l'importo delle sanzioni sull'utile netto o sulle condizioni economiche attuali e non sul fatturato - secondo un indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la “scelta di fare riferimento, per quantificare la sanzione, al fatturato anziché all'utile netto è legittima in quanto (...) il fatturato appare più idoneo a rivelare la capacità economica dell'impresa. Basti considerare che l'utile di bilancio potrebbe essere determinato in maniera non elevata per variati motivi (anche solo fiscali), che spesso il momento di irrogazione della sanzione non coincide con quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, e, infine, che il bilancio potrebbe chiudere anche in perdita (il che renderebbe impossibile applicare la sanzione)” (Consiglio di Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4580). Del resto, anche questo Tribunale ha ritenuto condivisibile la commisurazione della sanzione al fatturato della società, “atteso che tale commisurazione tiene conto*

adeguatamente delle capacità economiche dell'impresa, consentendo alla sanzione di assolvere alla funzione afflittiva e di prevenzione speciale che le è propria" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 18 maggio 2015, n. 1188; altresì, II, 19 luglio 2018, n. 1772; 16 dicembre 2013, n. 2843; IV, 21 dicembre 2012, n. 3170)" (così Tar Lombardia, Milano, II, 13 febbraio 2020, n. 307).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento Sanzioni, si dà atto della circostanza che, prendendo in considerazione la sopravvenuta situazione in cui versa attualmente la società, il fatturato conseguito da Eviva al 31 dicembre 2018 (come evincibile dal primo bilancio intermedio di liquidazione alla predetta data, ultimo disponibile) è pari ad euro 68.641.000, con evidente significativa riduzione della capacità contributiva della società rispetto all'esercizio 2017.

E', quindi, evidente come l'apprezzamento della sostenibilità della sanzione irrogata rispetto al fatturato 2018 (invece che all'assai più elevato fatturato 2017) determini – in applicazione del limite previsto *ex lege* per le sanzioni dell'Autorità – una significativa riduzione della sanzione a tutto beneficio di Eviva, di guisa che, sebbene la sanzione che di seguito si indica risulti prossima al 10% del predetto valore, la stessa appare del tutto congrua e proporzionata tenuto conto della gravità della violazione.

46. Gli elementi sopra evidenziati – tenuto conto dell'irrogazione con deliberazione 215/2020/S/com (non impugnata sul punto) della sanzione di 19.200 euro per violazioni in materia di trasparenza della bolletta – consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 6.844.800 (seimilionioottocentoquarantaquattromilaottocento/00) per la violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, nonché dell'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte Eviva S.p.A. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, degli articoli 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, nonché dell'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com;
2. di irrogare, nei confronti di Eviva S.p.A. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 6.844.800 (seimilionioottocentoquarantaquattromilaottocento/00) per la violazione degli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, nonché dell'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com;
3. di ordinare a Eviva S.p.A. in liquidazione, compatibilmente con le disposizioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o

- alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare a Eviva S.p.A. in liquidazione di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a Eviva S.p.A. in liquidazione (P.IVA 03338650173) mediante pec all’indirizzo eviva@pec.evivaenergia.com, nonché ai Commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo Eviva S.p.A. in Liquidazione n. 47/2020 del Tribunale di Milano, dott. Carlo Pagliughi, dott. Claudio Bollea e avv. Luigi Carlo Ravarini, mediante pec all’indirizzo cp47.2020milano@pecconcordati.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini